

PARTE SPECIALE N. 6
“REATI AMBIENTALI”

1. Finalità

La presente Parte Speciale contiene per ciascuna attività sensibile i protocolli di controllo richiesti dall'art. 6 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 231/2001.

Tutti i destinatari della Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole di condotta che i destinatari sono chiamati ad osservare nelle attività sensibili individuate;
- indicare all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni dell'Ente che cooperano con esso le aree sulle quali esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

In particolare, sono qui previsti e disciplinati gli standard di controllo generali, applicabili a tutti i processi, e specifici, cioè applicabili alle singole attività sensibili.

Per le violazioni dei protocolli si applica il sistema sanzionatorio previsto nel Cap. 7 della Parte Generale.

2. I reati presupposto

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali di cui all'art. 25 undecies.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie di reato contemplate nel suddetto articolo:

- scarico idrico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione revocata (art. 137, co. 2 D.lgs. 152/2006);
- scarico di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, co. 3) e dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, co. 5 primo periodo);
- scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, co. 5 secondo periodo);
- scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, co. 11);
- scarico in acque marine da parti di navi o aeromobili (art. 137, co. 13);
- gestione abusiva di rifiuti non pericolosi e pericolosi in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1 lett. a e b);
- realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti, anche in parte pericolosi, in assenza di autorizzazione (art. 256, co. 3);
- inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256, co. 4);
- miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione (art. 256, co. 5);
- omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi e pericolosi (art. 257, co. 1 e 2);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o mancata annotazione nel formulario dei relativi dati (art. 258, co. 4 secondo periodo);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1);
- attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260, co. 1), anche ad alta radioattività;

- violazioni delle prescrizioni in materia SISTRI;
- emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.).

3. Attività sensibili

L'analisi dei processi aziendali svolta nel corso dei lavori di predisposizione del presente Modello, ha consentito di individuare le seguenti attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamati:

Gestione dello smaltimento dei rifiuti

Si tratta dell'attività inerente la raccolta e il successivo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Fondazione Vismara-De Petri ONLUS, la quale è affidata ad una società esterna, in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa di riferimento.

Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli perfezionato dalla Fondazione Vismara-De Petri ONLUS prevede:

- i) con riferimento alle attività sensibili individuate:
 - principi di controllo “generalisti” presenti in tutte le attività sensibili;
 - principi di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili;
- ii) con riferimento ai soggetti coinvolti:
 - norme di comportamento e principi di controllo strumentali all’osservanza di tali norme.

4.1. Principi di controllo generali

Di seguito sono indicati i principi di controllo di carattere generale che è opportuno considerare ed applicare con riferimento alle attività sensibili individuate nella presente parte speciale:

- **Segregazione delle attività:** separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.
- **Norme/Circolari:** disposizioni interne e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** poteri coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (indicazione con indicazione, ove richiesto, delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’Ente.
- **Tracciabilità:** verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

4.2. Norme di comportamento generali e principi di controllo strumentali all'osservanza di tali norme

E' fatto espresso divieto ai Destinatari del presente Modello di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente o titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001.

In particolare, è fatto divieto di abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo, ovvero di immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

Tutte le attività di “gestione” (raccolta, deposito temporaneo, trasporto e conferimento dei rifiuti), anche se svolte da soggetti terzi (quali fornitori, imprese di pulizia o di smaltimento dei rifiuti incaricate dalla Fondazione), devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello.

Principi di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi di controllo individuati per ciascuna attività sensibile rilevata.

Gestione dello smaltimento dei rifiuti e dei farmaci scaduti

Regolamentazione: la maggior parte dei rifiuti prodotto dalla Fondazione è smaltita attraverso il sistema di raccolta della società incaricata.

Anche con riferimento ai rifiuti speciali tra i quali sono ricompresi i farmaci scaduti e le sostanze stupefacenti, la Fondazione ha individuato in rispettivamente in una Società esterna e l'ATS Val Padana quali soggetti preposti allo smaltimento degli stessi.

Tale società è stata individuata previa verifica del possesso delle relative autorizzazioni amministrative e dei requisiti oggettivi di competenza e professionalità.

I rifiuti speciali prodotti permangono nella Struttura per un limitato periodo di tempo per poi essere ritirati dai predetti enti.

Tracciabilità: tutta la gestione dei rapporti contrattuali intrattenuti con la società esterna è opportunamente archiviata dalla Direzione Amministrativa.